



ANNA ioiηv **STATUTO**

ART. 1

Denominazione e forma giuridica

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ANNA ioiηv" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al RUNTS, adotta la qualifica di Organizzazione di Volontariato e, utilizzando l'acronimo ODV, assume la denominazione di **"ANNA ioiηv ODV"** negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione e manifestazione esterna della medesima, senza necessità di ulteriori formalità.

L'associazione ha sede legale nel comune di REGGIO CALABRIA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, 2 della L. /11/2000 n° 28 e s.m. e interventi, servizi e prestazioni, di cui alla L. 5/2/1992 n° 104 e alla legge 22/06/2016 n° 112 e s.m.;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/03/2003 n° 53 e s.m.;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L'Associazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di assicurare adeguata accoglienza, assistenza e sostegno alle persone - e relative famiglie - affette da dipendenze patologiche che presentano anche problemi sociosanitari, compresi quelli di natura psichiatrica e/o a rischio di esclusione sociale.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione prevede di esercitare attività diverse, ovvero attività commerciali marginali, strumentali e secondarie, rispetto alle attività di interesse generale, su delibera e approvazione del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei suoi associati e di volontari. Il volontario, associato o meno, è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 Ammissione

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato ed è comunicata allo stesso nonché annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla data di istanza presentata dall'interessato, motivare la eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla al richiedente. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 4 Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i libri sociali, i verbali e ogni altro documento inerente all'Associazione, mediante presentazione di istanza scritta indirizzata al Consiglio direttivo che si pronuncerà nel merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 5
Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione per morosità. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6
Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7
L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un anno, sono da considerarsi decaduti su provvedimento del Consiglio Direttivo.

Si prevede l'intervento in Assemblea degli aventi diritto, anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati.

ART. 8
Compiti dell'Assemblea ordinaria

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti principali:

1. Approvazione del Bilancio: approvare il bilancio consuntivo.
2. Indirizzo e Programmazione: Stabilire le linee generali di indirizzo dell'attività dell'associazione e approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo.
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 
6. delibera sull'esclusione degli associati,
 7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
 9. Altri compiti: deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (tramite mail, messaggistica istantanea, a mano e affissa in sede), contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti. Salvo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto in tema di scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di tre a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 
- a. nominare il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - b. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni o recessi;
 - c. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (tramite mail, messaggistica istantanea, a mano e affissa in sede), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Il Presidente può essere rieleggibile. In particolare compete al Presidente:

- a. Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;
- b. Stipulare accordi o convenzioni con enti o altre associazioni,
- c. Previa delibera del Comitato Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti
- d. Redigere la relazione consuntiva annuale dell'associazione;
- e. Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- f. Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- g. Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Art. 14
I libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- a) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in forma digitale;
- b) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in forma digitale;
- c) libro degli aderenti all'Associazione;
- d) il registro dei volontari.

ART. 15
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio/rendiconto;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017

ART. 16
I beni

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18
Bilancio/rendiconto

I documenti di bilancio/rendiconto dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. I proventi derivanti da attività diverse, come definite dal Codice del Terzo Settore, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Il bilancio/rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento o estinzione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 20
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.